

DIREZIONE V – AREA 3 - DIVISIONE 4

**3.1) REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI INCARICHI RETRIBUITI, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 E DELL'ART. 53 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2001, N. 165**

.....OMISSIS.....

**APPROVA**

- il seguente Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di incarichi retribuiti, ai sensi dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 53 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165:

**Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di incarichi retribuiti, ai sensi dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 53 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165**

Art. 1

*Finalità*

1. Il presente regolamento è emanato in applicazione dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 53, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, ed è finalizzato all'individuazione dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento da parte dei professori e ricercatori dell'Ateneo degli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Art. 2

*Destinatari*

1. Il presente regolamento si applica ai professori e ai ricercatori (nel prosieguo indicati con "docenti" o, al singolare, con "docente") in servizio presso questa Università e collocati nel regime d'impegno a tempo pieno, salvo quanto espressamente previsto per i professori a tempo definito.

2. La materia dello svolgimento dell'attività libero-professionale dei docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia di cui all'art. 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che svolgono l'attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata o altre istituzioni convenzionate, è regolata dalla specifica normativa.

Art. 3

*Attività incompatibili*

1. La posizione di docente, indipendentemente dal regime prescelto, è incompatibile con:  
a) l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del

*Pubblicato in data 19 giugno 2024*

decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali e fatte salve le attività di consulenza e ricerca affidate dall'Università in adempimento di convenzioni o contratti conclusi con altre amministrazioni pubbliche, enti o privati;

b) la partecipazione in qualità di socio a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto costitutivo della società, come nel caso del socio accomandante nelle società in accomandita semplice e del socio con responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2267 c.c., nella società semplice. È invece, compatibile la partecipazione quale socio a società di capitali, purché la stessa non comporti l'assunzione di cariche gestionali e a condizione che la partecipazione non si ponga in posizione di controllo, nonché, per i docenti a tempo definito, la partecipazione a società tra professionisti;

c) l'assunzione di rapporto di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, fuori dei casi di cui all'art. 13, comma 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e agli articoli 6, comma 12, e 7, comma 1, della legge n. 240 del 2010;

d) l'assunzione a qualunque titolo di cariche gestionali o operative in società aventi scopo di lucro;

e) le attività definite espressamente incompatibili da specifiche disposizioni legislative o regolamentari.

2. I docenti a tempo pieno non possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo non occasionale. Sono attività libero-professionali quelle non rientranti nei compiti e doveri istituzionali, prestate a favore di terzi, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o che rivestano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità.

#### *Art. 4*

##### *Incarichi retribuiti*

1. Per incarico retribuito deve intendersi qualunque incarico, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio dei docenti, svolto per conto di soggetti diversi dall'Ateneo e non rientrante nella disciplina del conto terzi, per il quale sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

2. I docenti a tempo pieno non possono svolgere incarichi retribuiti – come definiti nel precedente comma - che non siano previamente autorizzati dal Rettore, salvo quanto previsto al successivo art. 5.

#### *Art. 5*

##### *Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione*

1. Non sono soggetti ad autorizzazione:

a) gli incarichi gratuiti, purché non determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo e per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;

b) gli incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio, intendendo per tali quelli ai quali il docente non si può sottrarre senza adeguata giustificazione;

c) i seguenti incarichi, anche se retribuiti, sempre che non determinino una situazione di conflitti di interessi con l'Ateneo:

- 1) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- 2) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- 3) l'attività didattica di carattere occasionale, da intendersi per un monte orario fino alle 10 ore, e la partecipazione a convegni e seminari;
- 4) le attività di valutazione e di referaggio;
- 5) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- 6) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- 7) le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- 8) la partecipazione a commissioni in ambito universitario, partecipazione a commissioni di studio e valutazione scientifica presso altri Atenei, pubbliche amministrazioni o enti privati senza scopo di lucro, nonché partecipazione a commissioni di concorso o di esame o partecipazione a comitati tecnici o commissioni ministeriali o regionali o di altri enti pubblici;
- 9) le attività presso enti e associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale o internazionale, quali, a titolo meramente esemplificativo: associazioni di volontariato, sportive, ricreative, culturali e scientifiche, comunque non caratterizzate da assiduità o impegno;
- 10) le attività di collaborazione scientifica e consulenza, eventualmente anche nella forma di pareri, relazioni o studi;
- 11) gli incarichi istituzionali o gestionali in enti, società, consorzi e fondazioni partecipate, ai sensi dell'art. 2, comma 2 dello Statuto d'Ateneo, ove la nomina sia stata proposta o deliberata dall'Ateneo, ovvero in enti senza scopo di lucro, qualora tali incarichi siano espressamente previsti in convenzioni stipulate con questa Università;
- 12) le perizie e consulenze tecniche ovvero l'espletamento di funzioni di commissario ad acta, rispettivamente conferiti o nominati dall'Autorità Giudiziaria o dall'Ufficio del Pubblico Ministero, o su incarico dell'Ateneo;
- 13) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale.

## Art. 6

### *Attività soggette ad autorizzazione del Rettore*

1. L'assunzione degli incarichi per i docenti a tempo pieno, fatte salve le ipotesi di collocamento in aspettativa, congedo, fuori ruolo o altra analoga disposizione previste dalla normativa statale, è autorizzata dal Rettore.
2. Sono attività soggette ad autorizzazione:
  - a) le attività di docenza superiori a 10 ore, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10;
  - b) gli incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di didattica e di ricerca presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
  - c) gli incarichi conferiti per lo svolgimento di compiti istituzionali e gestionali, senza vincolo di subordinazione, presso enti senza scopo di lucro, pubblici e privati;

*Pubblicato in data 19 giugno 2024*

- d) gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e gli altri Organi di rilevanza costituzionale;
- e) gli incarichi presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti ed istituzioni che svolgano compiti di ricerca, di alta amministrazione o di garanzia;
- f) gli incarichi presso enti o organismi internazionali o sovranazionali;
- g) gli incarichi per conto di amministrazioni pubbliche o organismi a prevalente partecipazione pubblica;
- h) le cariche verticistiche e partecipazione agli organi di gestione o controllo di fondazioni anche bancarie e di enti non aventi finalità di lucro;
- i) la partecipazione quale componente non esecutivo e indipendente, senza deleghe operative e gestionali, in organi di amministrazione e controllo di società di capitali ove ciò sia previsto da specifiche discipline regolamentari e in linea con quanto previsto dalle direttive della UE e dalle linee guida e indicazioni espresse dagli organi di controllo a livello nazionale, laddove previsti dalla normativa vigente;
- j) lo svolgimento di funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
- k) gli incarichi caratterizzati da assiduità e impegno e senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza e non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali;
- l) le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
- m) gli incarichi presso enti e organismi, pubblici o privati senza scopo di lucro, operanti anche in sede internazionale, fatte salve le ipotesi per le quali è disposto il collocamento in aspettativa anche non retribuita;
- n) gli incarichi di sub commissario prefettizio, commissario liquidatore di cooperative ed altri incarichi di commissariamento o sub commissariamento previsti da leggi, regolamenti o atti delle pubbliche autorità;
- o) gli incarichi di arbitro, di segretario o di componente di collegi arbitrali, nonché di componente o di presidente dei collegi consultivi tecnici;
- p) gli incarichi di natura non gestionale, quale componente di organi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti e società pubblici e privati. Rientrano, tra gli altri, nell'obbligo di preventiva autorizzazione le funzioni di componente di Nucleo di Valutazione di Università e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.), ex art. 6 del d.P.R. n. 105/2016.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 del presente articolo devono essere svolti dai docenti a tempo pieno in quanto esperti del proprio ambito scientifico, risultare concretamente compatibili con l'assolvimento dei compiti istituzionali loro affidati, non determinare situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l'Ateneo e a condizione che l'attività

extraistituzionale che ne consegue non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo.

Art. 7

*Attività compatibili per i docenti a tempo definito*

1. I docenti a tempo definito, oltre alle attività consentite ai docenti con regime di impegno a tempo pieno, possono svolgere, nel rispetto dei propri obblighi istituzionali:

- a) attività libero-professionali svolte in forma individuale o attraverso la partecipazione a società tra professionisti;
- b) attività di lavoro autonomo anche continuative;
- c) attività artigianali e agricole di tipo imprenditoriale che consistano nella mera partecipazione in società agricole a conduzione familiare con impegno non abituale e continuato;
- d) incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo di fondazioni, associazioni, o altri enti senza scopo di lucro;
- e) incarichi istituzionali e gestionali in enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti e le società in house.

Art. 8

*Disciplina del conflitto di interessi*

1. I docenti, indipendentemente dal regime d'impegno prescelto, non possono assumere incarichi suscettibili di determinare situazioni concorrenziali o di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo.

2. Le eventuali situazioni di conflitto di interesse o di possibile concorrenzialità con l'Ateneo, sia effettive che potenziali, devono essere tempestivamente comunicate dall'interessato al Rettore.

3. Il Rettore, nel caso in cui il conflitto di interesse o possibile concorrenzialità con l'Ateneo sia rilevato in sede di istruttoria dell'autorizzazione o a seguito della segnalazione del docente, previo parere del Direttore del Dipartimento di afferenza del docente, valuta la situazione in concreto e fornisce riscontro entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Nelle more delle determinazioni del Rettore, il docente è tenuto ad astenersi dallo svolgimento dell'attività oggetto di segnalazione. Qualora il Rettore non confermi la sussistenza del conflitto di interessi entro il termine previsto, l'attività si intende legittimamente esercitabile.

Art. 9

*Termini e procedura*

1. L'autorizzazione è rilasciata entro i trenta giorni dalla acquisizione della domanda.

2. Decorso tale termine, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata. L'amministrazione può, tuttavia, adottare l'atto autorizzatorio anche dopo la scadenza del termine. In tal caso si intende revocato il silenzio-diniego. L'amministrazione può, altresì, richiedere integrazioni informative o documentali entro il termine di 15 giorni dall'istanza. In tal caso il termine di conclusione del procedimento resta sospeso fino a che l'interessato non integri le informazioni o la documentazione richiesta. In caso di provvedimento negativo il

Rettore entro 30 giorni dall'istanza deve comunicare all'interessato il preavviso di diniego e consentire all'interessato di dedurre entro il termine di 15 giorni. Dalla comunicazione delle deduzioni dell'interessato il Rettore adotta il provvedimento negativo entro i successivi 25 giorni.

3. La procedura di autorizzazione è così articolata:

- a) istanza dell'interessato;
- b) parere del Direttore del Dipartimento di appartenenza, che deve riguardare in particolare la compatibilità dell'incarico con gli interessi del Dipartimento e con l'attività didattica e di ricerca istituzionale del docente, preventivamente dichiarata dallo stesso. Il Direttore del Dipartimento esprime il proprio parere e ne dà comunicazione entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di comunicazione entro il termine suindicato il parere si ritiene favorevolmente espresso;
- c) adozione del provvedimento di autorizzazione da parte del Rettore;
- d) immediata comunicazione del provvedimento all'interessato.

4. Il Direttore del Dipartimento può sentire il Direttore di altro Dipartimento cui afferiscono i Corsi di Studio nei quali il medesimo richiedente svolge l'attività didattica nel periodo di esecuzione dell'incarico e/o i Presidenti dei medesimi Consigli.

5. Qualora l'incarico riguardi il Rettore l'autorizzazione è rilasciata dal Prorettore vicario e qualora l'incarico riguardi il Direttore del Dipartimento l'autorizzazione è rilasciata dal Rettore senza la richiesta del parere di cui alla lett. b) del comma 3 del presente articolo.

#### Art. 10

##### *Svolgimento di supplenze*

1. Per la concessione del nulla osta allo svolgimento di supplenze presso corsi di laurea o laurea magistrale attivati presso altro Dipartimento di questo Ateneo o presso altre Università, sia pubbliche che private, si applica la normativa regolamentare d'Ateneo che disciplina la materia.

#### Art. 11

##### *Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e l'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

#### Art. 12

##### *Disposizione finale*

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella sezione "Bollettino Ufficiale di Ateneo" del sito web dell'Università.

Art. 13

*Norma transitoria*

Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi per i quali sono state rilasciate.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

LA DIRETTRICE GENERALE

IL RETTORE